

## MODELLO DI COMUNICAZIONE RELATIVA ALL'AGEVOLAZIONE PREVISTA PER I SOGGETTI AVENTI IL DOMICILIO FISCALE, LA SEDE LEGALE O LA SEDE OPERATIVA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA

(Art. 42-bis, commi 1 e 1-bis, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, come modificato dall'art. 10, commi 9 e 10, del decreto legge 29 dicembre 2022 n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14)

### ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

#### PREMESSA

L'art. 42-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, come modificato, da ultimo, dall'art. 10, commi 9 e 10, del decreto legge 29 dicembre 2022 n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, in considerazione dei flussi migratori, riconosce la definizione agevolata per i versamenti tributari e contributivi ancora dovuti dai contribuenti aventi domicilio fiscale, sede legale od operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa.

Il citato art. 42-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 prevede, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa, che i versamenti dei tributi nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, in scadenza entro il 21 dicembre 2020 o scaduti nelle annualità 2018 e 2019, sono effettuati, nel limite del 40% dell'importo dovuto, ad eccezione degli importi dovuti sull'imposta sul valore aggiunto, senza applicazione di sanzioni e interessi entro la medesima data. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Il comma 1-bis dell'art. 42-bis del DL 104/2020 prevede, per i soggetti che svolgono attività economica, che la riduzione al 40 per cento di cui al comma 1 si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura. I soggetti che intendono avvalersi dell'agevolazione devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate.

L'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 ha prorogato il termine dei versamenti di cui al citato articolo 42-bis:

- a) al 30 giugno 2023, per un importo pari al 50 per cento delle somme dovute;
- b) al 30 novembre 2023, per il restante 50 per cento delle somme dovute.

Il successivo comma 10 ha disposto che i predetti versamenti, possono essere effettuati, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro i termini individuati dal comma 9 ovvero mediante rateizzazione, rispettivamente fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo per le somme di cui alla lettera a), e fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo per le somme di cui alla lettera b). In caso di rateizzazione, la prima rata deve essere versata entro i termini individuati al comma 9.

Lo stesso comma 10 dispone, altresì, che le modalità e i termini di presentazione, nonché il modello della comunicazione relativi ai versamenti prorogati ai sensi del comma 9 sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

#### PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE

##### Soggetti interessati alla presentazione del modello

La comunicazione deve essere presentata da tutti i soggetti che intendono avvalersi dell'agevolazione relativa alla definizione dei versamenti sospesi e che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa.

##### Modalità e termini di presentazione

La comunicazione sottoscritta con firma digitale o la copia analogica della comunicazione sottoscritta con firma autografa deve essere inviata tramite il servizio *Consegna documenti e istanze* dispo-

nibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia, seguendo il percorso *Servizi > Istanze, comunicazioni e certificati > Consegna documenti e istanze*. L'utente seleziona la voce *Nuova consegna*, indica nella sezione *Informazioni preliminari* se l'invio è effettuato direttamente o per conto di un altro soggetto (inserendone il codice fiscale), fornisce i dati di contatto e – nella sezione *Motivazione* – seleziona dal menù a tendina la categoria e la voce *Agevolazione versamenti Lampedusa e Linosa DL 198 2022*. La comunicazione è automaticamente indirizzata alla Direzione provinciale di Agrigento. L'utente procede nell'apposita sezione con l'*upload* del file. Sono consentiti file di tipo PDF, P7M, TIF e TIFF della dimensione massima per singolo file di 20 MB.

La comunicazione così trasmessa va conservata ed esibita a richiesta dell'Agenzia. La comunicazione può essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni. La comunicazione deve essere presentata dal 7 aprile al 30 giugno 2023. La presente comunicazione deve essere inviata da coloro che non hanno presentato la prima comunicazione entro il 21 dicembre 2020, ovvero da coloro che l'hanno presentata ma non hanno adempiuto interamente agli obblighi di versamento. Inoltre, in caso di errore o di integrazione, è possibile presentare la presente comunicazione, in sostituzione di quella precedentemente inviata; l'ultima comunicazione trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate.

### **Reperibilità del modello**

La comunicazione deve essere compilata utilizzando il modello in formato editabile disponibile sul sito internet [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it) dal quale può essere prelevato gratuitamente.

## **COME SI COMPILA**

### **Dati del soggetto richiedente**

Nel riquadro va indicato il codice fiscale del soggetto richiedente ovvero la partita IVA, se detenuta.

### **Persone fisiche**

Le persone fisiche devono indicare negli appositi campi: il cognome, il nome, il sesso, la data di nascita, il comune e la sigla della provincia di nascita. In caso di nascita all'estero, nello spazio riservato all'indicazione del comune, va riportato solo lo Stato estero di nascita. Inoltre, devono essere indicati i dati relativi alla residenza anagrafica ovvero al domicilio fiscale, se è diverso dalla residenza anagrafica e l'indirizzo di posta elettronica.

### **Soggetti diversi dalle persone fisiche**

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche indicare la denominazione o la ragione sociale risultante dall'atto costitutivo. La denominazione deve essere riportata senza abbreviazioni, ad eccezione della natura giuridica che deve essere indicata in forma contratta (esempio: s.a.s. per società in accomandita semplice).

Il codice corrispondente alla "Natura giuridica" del soggetto richiedente, da indicare nell'apposita casella, deve essere desunto dalla relativa tabella riportata nelle istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione REDDITI, disponibili alla data di presentazione della comunicazione e pubblicati sul sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

Indicare inoltre i dati relativi alla sede legale e, per i soggetti il cui domicilio fiscale non coincide con la sede legale, riportare anche quelli relativi al domicilio fiscale.

### **Riservato a chi firma la comunicazione per conto di altri**

Il presente riquadro deve essere compilato soltanto nel caso in cui il richiedente sia un soggetto diverso da colui che sottoscrive la presente comunicazione (ad esempio tutore di minore, erede, rappresentante di società). Nel caso in cui il richiedente sia un soggetto diverso da persona fisica la comunicazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale della società o ente richiedente o, in mancanza, da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto o dal rappresentante negoziale. Devono essere indicati il codice fiscale, il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita del soggetto che sottoscrive la comunicazione e, nell'ipotesi in cui il rappresentante legale della società o dell'ente richiedente sia una società, va indicato anche il codice fiscale di quest'ultima.

Per quanto riguarda il codice di carica, lo stesso deve essere desunto dalla relativa tabella presente nelle istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione REDDITI, disponibili alla data di presentazione della presente comunicazione e pubblicati nel sito internet dell'Agenzia delle entrate [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

### **Quadri compilati**

Nel presente riquadro il richiedente deve barrare i quadri della comunicazione che vengono compilati e trasmessi.

## Firma della comunicazione

Nel presente riquadro il richiedente o il rappresentante firmatario devono apporre la firma e riportare nell'apposito campo la data di sottoscrizione.

### QUADRO A

Tributi oggetto di definizione

Nei righe del quadro A indicare i dati relativi ai tributi che si intendono definire.

In particolare, indicare:

- nella **colonna 1** il codice tributo utilizzato per i versamenti dei tributi nel modello F24, (per le tasse automobilistiche dovute nelle annualità comprese tra il 2011 e il 2015 indicare il codice tributo 965T);
- nella **colonna 2** l'importo originariamente dovuto;
- nella **colonna 3** l'importo versato fino alla data dell'8 novembre 2020 (giorno precedente alla data di entrata in vigore del DL 149/2020);
- nella **colonna 4** la differenza tra l'importo originariamente dovuto e quanto già versato (colonna 2 – colonna 3);
- nella **colonna 5** l'importo da versare, pari al 40% di colonna 4;
- nella **colonna 6** l'importo versato dal 9 novembre 2020, a seguito della presentazione del precedente modello di comunicazione;
- nella **colonna 7** l'importo da versare pari, alla differenza tra l'importo di colonna 5 e l'importo di colonna 6.
- nel campo **"Totale"** riportare il totale della colonna 7 (importo totale da versare).

Qualora la definizione riguardi i tributi relativi a più periodi di imposta, vanno compilati uno o più quadri aggiuntivi, numerando progressivamente la casella **"Mod n."**, posta in alto a destra.

### QUADRO B

Ritenute e trattenute oggetto di definizione

**ATTENZIONE:** il presente quadro va compilato esclusivamente dai sostituti d'imposta.

Il sostituto può inserire in un unico rigo eventuali ritenute riferite ai diversi mesi dell'anno, ma che hanno medesima natura (ad es. accorpate in un rigo tutte le ritenute che intende versare con codice tributo 1001, in un altro quelle con codice tributo 1040).

In particolare, indicare:

- nella **colonna 1** il codice tributo utilizzato per i versamenti delle ritenute e trattenute nel modello F24;
- nella **colonna 2** l'importo originariamente dovuto;
- nella **colonna 3** l'importo versato fino alla data dell'8 novembre 2020 (giorno precedente alla data di entrata in vigore del DL 149/2020);
- nella **colonna 4** la differenza tra l'importo originariamente dovuto e quanto già versato (colonna 2 – colonna 3);
- nella **colonna 5** l'importo da versare, pari al 40% di colonna 4;
- nella **colonna 6** l'importo versato dal 9 novembre 2020 a seguito della presentazione del precedente modello di comunicazione;
- nella **colonna 7** l'ammontare da versare pari alla differenza tra l'importo di colonna 5 e l'importo di colonna 6.
- nel campo **"Totale"** riportare il totale della colonna 7 (importo totale da versare).

Qualora la definizione riguardi le ritenute relative a più periodi di imposta, vanno compilati uno o più quadri aggiuntivi, numerando progressivamente la casella **"Mod n."**, posta in alto a destra.

### QUADRO C

Contributi previdenziali ed assistenziali oggetto di definizione

#### SEZIONE I

**"Anno del versamento 2018"**, indicare, per ogni gestione:

- nella **colonna 1** l'identificativo della posizione;
- nella **colonna 2** l'importo della contribuzione dovuta originariamente;
- nella **colonna 3** l'importo versato fino alla data dell'8 novembre 2020 (giorno precedente alla data di entrata in vigore del DL 149/2020);
- nella **colonna 4** la differenza tra l'importo della contribuzione dovuta originariamente (colonna 2) e l'importo versato fino alla data dell'8 novembre 2020 (colonna 3);
- nella **colonna 5** l'importo da versare alla data dell'8 novembre 2020, pari al 40% della colonna 4;
- nella **colonna 6** l'importo dell'agevolazione, pari al 60% della colonna 4;
- nella **colonna 7** l'importo versato dal 9 novembre 2020 a seguito della presentazione del precedente modello di comunicazione;
- nella **colonna 8** l'importo residuo da versare, pari alla differenza tra l'importo della colonna 5 e l'importo della colonna 7.

“Anno del versamento 2019”, indicare, per ogni gestione:

- nella **colonna 1** l’identificativo della posizione;
- nella **colonna 2** l’importo della contribuzione dovuta originariamente;
- nella **colonna 3** l’importo versato fino alla data dell’8 novembre 2020 (giorno precedente alla data di entrata in vigore del DL 149/2020);
- nella **colonna 4** la differenza tra l’importo della contribuzione dovuta originariamente (colonna 2) e l’importo versato fino alla data dell’8 novembre 2020 (colonna 3);
- nella **colonna 5** l’importo da versare alla data dell’8 novembre 2020, pari al 40% della colonna 4;
- nella **colonna 6** l’importo dell’agevolazione, pari al 60% della colonna 4;
- nella **colonna 7** l’importo versato dal 9 novembre 2020 a seguito della presentazione del precedente modello di comunicazione;
- nella **colonna 8** l’importo residuo da versare, pari alla differenza tra l’importo della colonna 5 e l’importo della colonna 7.

“Anno del versamento 2020”, indicare per ogni gestione:

- nella **colonna 1** l’identificativo della posizione;
- nella **colonna 2** l’importo della contribuzione dovuta originariamente;
- nella **colonna 3** l’importo versato fino alla data dell’8 novembre 2020 (giorno precedente alla data di entrata in vigore del DL 149/2020);
- nella **colonna 4** la differenza tra l’importo della contribuzione dovuta originariamente (colonna 2) e l’importo versato fino alla data dell’8 novembre 2020 (colonna 3);
- nella **colonna 5** l’importo da versare alla data dell’8 novembre 2020, pari al 40% della colonna 4;
- nella **colonna 6** l’importo dell’agevolazione, pari al 60% della colonna 4;
- nella **colonna 7** l’importo versato dal 9 novembre 2020 a seguito della presentazione del precedente modello di comunicazione;
- nella **colonna 8** l’importo residuo da versare, pari alla differenza tra l’importo della colonna 5 e l’importo della colonna 7.

## SEZIONE II

**Dati identificativi degli avvisi di addebito** indicare:

- **numero dell’atto:** il numero dell’atto
- **importo da avviso:** l’importo da avviso, pari al totale da pagare riportato in avviso;
- **importo pagamenti effettuati:** importo dei pagamenti già effettuati fino alla data dell’8 novembre 2020;
- **importo residuo:** importo residuo pari alla differenza tra importo da avviso e importo dei pagamenti già effettuati alla data dell’8 novembre 2020;
- **importo da versare all’8 novembre 2020:** importo pari al 40% dei soli contributi di cui all’importo residuo dell’avviso;
- **importo agevolazione:** importo pari al 60% dei soli contributi di cui all’importo residuo dell’avviso;
- **importo versato:** importo versato dal 9 novembre 2020 a seguito della presentazione del precedente modello di comunicazione;
- **importo residuo da versare:** importo pari alla differenza tra l’importo da versare alla data dell’8 novembre 2020 e l’importo versato dal 9 novembre 2020 a seguito della presentazione del precedente modello di comunicazione.

## QUADRO D

Premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali oggetto di definizione

Nella sezione I, indicare i dati relativi ai premi che si intendono definire.  
In particolare, indicare:

**Codice Sede:** Il codice identificativo della sede INAIL competente per territorio, composto sempre di cinque numeri, che deve essere indicato anche nel modello F24, reperibile sul sito [www.inail.it](http://www.inail.it) – Chi siamo – Struttura organizzativa - Uffici territoriali ovvero pubblicato nel sito dell’Agenzia delle Entrate all’indirizzo [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it), elenco dei “Codici sede INAIL”;

**Codice ditta:** indicare il Codice ditta INAIL, composto da un massimo di 9 numeri, indicato in tutte le comunicazioni notificate al contribuente/soggetto assicurante;

**PAT:** indicare la Posizione Assicurativa Territoriale INAIL, composta da un massimo di 9 numeri, correlata alla sede dei lavori/sede operativa, istituita per l’assicurazione dei lavoratori ivi operanti;

**Numero di riferimento:** Il numero di riferimento, composto da 6 numeri, corrisponde al numero della richiesta di pagamento da utilizzare per la compilazione del modello F24. Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione in discorso sono previsti quattro distinti numeri di riferimento

- **999265**: per indicare l'importo di tutti i versamenti di premi e accessori sospesi ai sensi dell'articolo 42-bis del decreto-legge n. 104/2020 come modificato dall'articolo 10, commi 9 e 10, del decreto-legge n. 198/2022 convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 in scadenza dal 1.1.2018 al 21 dicembre 2020, e la modalità di pagamento del 50% in unica soluzione al 30 giugno 2023 e del restante 50% in unica soluzione al 30 novembre 2023;
- **999266**: per indicare l'importo di tutti i versamenti di premi e accessori sospesi ai sensi dell'articolo 42-bis del decreto-legge n. 104/2020 come modificato dall'articolo 10, commi 9 e 10, del decreto-legge n. 198/2022 convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 in scadenza dal 1.1.2018 al 21 dicembre 2020 e la modalità di pagamento del 50% in unica soluzione al 30 giugno 2023 e del restante 50% in massimo ventiquattro rate di pari importo con pagamento della prima rata entro il 30 novembre 2023;
- **999267**: per indicare l'importo di tutti i versamenti di premi e accessori sospesi ai sensi dell'articolo 42-bis del decreto-legge n. 104/2020 come modificato dall'articolo 10, commi 9 e 10, del decreto-legge n. 198/2022 convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 in scadenza dal 1.1.2018 al 21 dicembre 2020, e la modalità di pagamento del 50% in massimo quattro rate di pari importo con pagamento della prima rata al 30 giugno 2023 e del restante 50% in unica soluzione entro il 30 novembre 2023;
- **999268**: per indicare l'importo di tutti i versamenti di premi e accessori sospesi ai sensi dell'articolo 42-bis del decreto-legge n. 104/2020 come modificato dall'articolo 10, commi 9 e 10, del decreto-legge n. 198/2022 convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 in scadenza dal 1.1.2018 al 21 dicembre 2020 e la modalità di pagamento del 50% in massimo quattro rate di pari importo con pagamento della prima rata entro il 30 giugno 2023 e del restante 50% in massimo ventiquattro rate di pari importo con pagamento della prima rata entro il 30 novembre 2023.

**Importo dovuto sospeso:** Totale dell'importo dovuto al 9 settembre 2020 oggetto di sospensione;

**Importo versato:** importo versato fino alla data del 29 novembre 2022 (giorno precedente alla data di entrata in vigore del DL 198/2022)

**Importo da versare:** Importo pari al 40% della differenza tra importo dovuto sospeso e importo versato;

**Importo agevolazione:** Importo pari al 60% della differenza tra importo dovuto sospeso e importo versato.

Nella sezione "Modalità di pagamento", compilare i righe:

"Pagamento del 50% entro il 30 giugno 2023" indicando l'importo da versare entro il 30 giugno 2023 se in unica soluzione ovvero indicando l'importo da versare a partire dal 30 giugno 2023 con il numero delle rate (massimo quattro) di pari importo se rateale.

"Pagamento del restante 50% entro il 30 novembre 2023" indicando l'importo da versare entro il 30 novembre 2023 se in unica soluzione ovvero indicando l'importo da versare a partire dal 30 novembre 2023 con il numero delle rate (massimo ventiquattro) di pari importo se rateale.

## SEZIONE II

In questa sezione vanno indicati i crediti 2018 e 2019 e 2020 iscritti a ruolo da pagare con le modalità previste dall'articolo 10, commi 9 e 10, del decreto-legge n. 198/2022 convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, senza applicazione di sanzioni e interessi da parte dell'agente della riscossione, abbattuto al 40%.

In particolare, indicare:

- **Numero cartella:** numero identificativo della cartella di pagamento;
- **Importo da cartella:** importo dei premi in scadenza dall'1/1/2018 al 21/12/2020, richiesti con la cartella di pagamento;
- **Pagamenti effettuati:** importo versato fino alla data del 29 novembre 2022 (giorno precedente alla data di entrata in vigore del DL 198/2022)
- **Importo residuo:** differenza tra importo da cartella e pagamenti effettuati;
- **Importo da versare:** Importo pari al 40% dell'importo residuo;
- **Importo agevolazione:** Importo pari al 60% dell'importo residuo.

## QUADRO E Registrazione RNA

In questo quadro, che deve essere compilato solo in presenza di quadro C (INPS) e/o quadro D (INAIL), devono essere comunicate le informazioni necessarie all'inserimento dell'agevolazione in RNA.

In particolare, nella sezione I indicare:

- Nel **riga E01** la fine esercizio Finanziario es: 31/12;

- Nel **rigo E02** barrare la casella corrispondente alla dimensione impresa (Racc. Ce 2003/361), tra i seguenti:
  - Microimpresa
  - Piccola impresa (esclusa microimpresa)
  - Media Impresa
  - Grande Impresa;
- Nel **rigo E03** il Reg. “*de minimis*” applicabile (1407/2013, 1408/2013, 717/2014);
- Nel **rigo E04** il Codice ATECO 2007;
- Nel **rigo E05** l’importo agevolazione INPS (dato dal totale degli importi indicati nelle colonne 6 della sezione I e dell’importo agevolazione della sezione II del quadro C) e l’importo agevolazione INAIL dato dal totale degli importi indicati nelle colonne 8 della sezione I e nelle colonne 6 della sezione II;
- Nel **rigo E06** barrare la casella relativa al tipo di soggetto beneficiario:
  - Impresa iscritta al Registro Imprese (con sede legale o sede secondaria in Italia);
  - Professionista.

Nella sezione II, vanno riportati, in caso di aiuti “*de minimis*”, i codici fiscali delle imprese che concorrono con il soggetto beneficiario a formare una “impresa unica”, come definita dall’articolo 2, comma 2, del Regolamento (UE) 1407/2013.

Al riguardo, si ricorda che, ai sensi del citato regolamento, per “impresa unica” si intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
- b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
- c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
- d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima;

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle precedenti lettere da a) a d) per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate una “impresa unica”